

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 3-1354

L.R. 10/2010 art. 2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità. Annualità 2020.

A relazione dell'Assessore Caucino

La Legge regionale n. 1/2004, art.2, comma 3 lett.b definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso;
 - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10/2010 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare in modo specifico le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità di cui alla lettera b) della Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, è stato istituito a partire dal 2012 apposito capitolo di spesa con una dotazione di risorse regionali da ripartire a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.

Dato atto che:

- annualmente i criteri di riparto relativi all'assegnazione dei fondi per le politiche sociali vengono preventivamente condivisi dalla Regione con l'ANCI, il Coordinamento regionale degli Enti gestori e Organizzazioni Sindacali in specifici incontri;
- quest'anno, a seguito della particolare situazione di emergenza sanitaria, che ha richiesto la modalità di lavoro a distanza, la proposta è stata condivisa con i suddetti organismi via mail in data 15 aprile 2020 ed i rispettivi consensi sono pervenuti da parte dell'ANCI e del Coordinamento regionale degli Enti gestori tramite posta elettronica in data 24 aprile 2020 e da parte delle Organizzazioni Sindacali tramite nota n. 401 del 21 aprile 2020.

Considerato che l'attuale condizione emergenziale in cui si trovano gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali richiede, ancor di più che negli anni precedenti, la necessità di procedere al riparto delle risorse assegnate sul bilancio regionale, al fine di garantire la continuità dei servizi per quanto riguarda le risorse destinate agli interventi in lungoassistenza in fase di cronicità, è stata condivisa l'assegnazione di tali risorse in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'anno 2019.

Pertanto, nel corrente esercizio finanziario, sono indicate quale stanziamento di competenza nel bilancio 2020 risorse per un importo pari a € 10.000.000,00 (Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia" – Programma 1203 "Interventi per gli anziani"- capitolo di spesa n. 152840).

Tali risorse regionali saranno ripartite con successivi provvedimenti dirigenziali del Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" della Direzione Sanità e Welfare a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell'anno 2019, in applicazione della D.G.R. n. 10-8874 del 6.5.2019 "L.R. 10/2010 art.2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità. Annualità 2019", tenuto conto dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi dell'anno 2019.

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto l'art. 17 della Legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. 18 febbraio 2010, n. 10 "Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 2-1311 del 2 maggio 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione.";

vista la D.G.R. n. 10-8874 del 6.5.2019 "L.R. 10/2010 art.2, comma 3, lett.b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità. Annualità 2019";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi. resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire che per l'anno 2020 le risorse, così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2020 sul capitolo n. 152840 della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 1203 "Interventi per gli anziani" pari a Euro 10.000.000,00, vengano destinate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell'anno 2019, in applicazione della D.G.R. n. 10-8874 del 6.5.2018, tenuto conto dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi dell'anno 2019, per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b) quali:
 - prestazioni professionali;
 - prestazioni di assistenza familiare;

- servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - affidamento diurno;
 - telesoccorso;
 - fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.
- di stabilire che le risorse regionali, la cui disponibilità è pari ad euro 10.000.000,00 sul capitolo di spesa n.152840/2020, saranno impegnate con atti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità della Direzione Sanità e Welfare”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)